

Sicurezza sul cantiere: Sentenza Cassazione n. 798 del 13 gennaio 2017

Committente responsabile per i dipendenti dell'appaltatore

L'onere di prova di adempimento dell'obbligo di sicurezza in materia di lavoro spetta al committente, che è tenuto anche a istruire gli addetti che eseguono i lavori

17/01/2017 - Matteo Peppucci

E' il committente/imprenditore, il responsabile degli infortuni occorsi sul cantiere edile ai dipendenti dell'appaltatore. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che con **sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017** ha ribadito anche che l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo di sicurezza in materia, compreso quello formativo e informativo, grava sul committente stesso e non sul dipendente.

Si tratta, quindi, di fornire le prove sull'adozione di **tutte le cautele necessarie a impedire l'evento dannoso** e sulla **corretta vigilanza circa l'effettivo uso delle misure di sicurezza**.

Secondo la Suprema Corte, il cd. **rischio elettivo da parte del lavoratore infortunato** (paventato dall'impresa ricorrente dopo l'infortunio nel corso di un'attività di saldatura) si sarebbe verificato **solamente se il lavoratore avesse posto in essere un "comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alla normale modalità del lavoro da svolgere"**, ovvero qualora vi sia stata, da parte del lavoratore, una violazione di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini. **"In assenza di tale contegno da parte del lavoratore, l'eventuale suo coefficiente colposo nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale sia sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto"**, sottolinea la Cassazione.

La Cassazione segnala anche che il committente, in virtù dell'art. 2087 cc e dell'art.7 del d.lgs 626/1994 (abrogato e sostituito dall'[art. 26 del d.lgs. 81/2008](#)) è **obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori**, anche nel caso di dipendenti dell'impresa appaltatrice, **"consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata"**.